ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5565 del 28/10/2022

Oggetto D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta GRANDI RISO

S.p.A. con sede legale ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), localita' Pontelangorino, Via Fronte I Tronco, n. 20. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attivita' di ritiro, essiccazione, stoccaggio e lavorazione di risone, riso e suoi derivati, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2018-802 del 14.02.2018, come modificato con atto n.

DET-AMB-2021-2136 del 03.05.2021.

Proposta n. PDET-AMB-2022-5824 del 27/10/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante MARINA MENGOLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Sinadoc n. 25779/2022/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta GRANDI RISO S.p.A. con sede legale ed impianto nel

Comune di Codigoro (FE), località Pontelangorino, Via Fronte I Tronco, n. 20. Autorizzazione Unica

Ambientale (A.U.A.) per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di ritiro, essiccazione, stoccaggio

e lavorazione di risone, riso e suoi derivati, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2018-802 del

14.02.2018, come modificato con atto n. DET-AMB-2021-2136 del 03.05.2021.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 08.07.2022, trasmessa dal SUAP del Comune di Codigoro e assunta al Prot.

di Arpae il 13.07.2022 con il n. PG/2022/115706 - Protocollo istanza del SUAP n. 11946 del 08.07.2022,

dalla Ditta GRANDI RISO S.p.A., nella persona di Grandi Alessandro, in qualità di Legale

Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Codigoro (FE), località Pontelangorino,

Via Fronte I Tronco n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica

sostanziale dell'attività di ritiro, essiccazione, stoccaggio e lavorazione di risone, riso e suoi

derivati, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2018-802 del 14.02.2018, come modificato con atto

n. DET-AMB-2021-2136 del 03.05.2021;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata presentata dalla Società, per la modifica sostanziale

dell'attività, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, con variazione della matrice

ambientale emissioni in atmosfera;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale

gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

1



ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

```
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
```

- il D.Lgs 183/2017;

- la L.R. n. 3/1999, e s.m.i.;

- la L.R. n. 5/2006;

- la L.R. 21/2012;

- la L. 447/1995;

- il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159;

- la L.R. n. 4/2007;

VISTE altresì:

- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;



- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato (scarichi indicati in planimetria e denominati con le sigle S1 ed S2);

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-802 del 14.02.2018 adottato da Arpae-Ferrara, come modificato con atto n. DET-AMB-2021-2136 del 03.05.2021, rilasciato dal SUAP del Comune di Codigoro alla Ditta GRANDI RISO S.p.A., con sede legale ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), località Pontelangorino, Via Fronte I Tronco, n. 20;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-802 del 14.02.2018, come modificato con atto n. DET-AMB-2021-2136 del 03.05.2021;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nell'istanza riguardano la modifica delle portate dichiarate e autorizzate con l'A.U.A. succitata, delle emissioni denominate E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E12, E13 ed E14;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti sopra citati, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;



VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2022/121130 del 21.07.2022, trasmessa al SUAP del Comune di Codigoro con cui, in particolare, si è comunicato l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale;

VISTA la nota dello scrivente Servizio SAC, Prot. n. PG/2022/133457 del 11.08.2022, di "Richiesta integrazioni", trasmessa al SUAP del Comune di Codigoro, inoltrando la "Relazione tecnica con richiesta di integrazioni e osservazioni", per la matrice emissioni in atmosfera, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2022/128489 del 03.08.2022, richiesta da questo Servizio SAC con la nota Prot. n. PG/2022/121138 del 21.07.2022;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Codigoro, Prot. n. 2022/16785 del 13.09.2022, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2022/148980 del 13.09.2022, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;

VISTA la "Relazione Tecnica con valutazione favorevole" in merito alla matrice emissioni in atmosfera di Arpae-Servizio Territoriale, Prot. n. PG/2022/163611 del 06.10.2022, nella quale, in particolare, si evidenzia quanto segue:

Al fine della determinazione dei nuovi valori di portata da inserire in autorizzazione per le emissioni derivanti dagli essiccatori la ditta ha effettuato delle simulazioni in condizione di "minimo carico tecnicamente possibile", come meglio dalla stessa dettagliato nella relazione tecnica integrativa presentata. Le simulazioni sono state condotte su n. 3 essiccatori rappresentativi delle diverse tipologie presenti in impianto e la ditta ha prodotto copia dei rapporti di prova relativi alle simulazioni, elaborando infine una nuova richiesta rispetto ai limiti di portata da autorizzare;

VISTO che, dalle integrazioni presentate, le emissioni per le quali viene richiesta la modifica della portata risultano in realtà quelle denominate E1, E2, E3, E4, E5, E6, E12, E13 ed E14;

VISTA la nota acquisita al Prot. di Arpae PG/2022/176222 del 26.10.2022, con cui la Ditta ha trasmesso la "Planimetria Emissioni" aggiornata;



RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Generale dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31.03.2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale* per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023 di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con la D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che con l'atto n. DEL-2022-120 del 29.09.2022 è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14.10.2019 con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019;

DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/13, per la modifica



sostanziale dell'attività, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO:

- che la responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)";

ADOTTA

l'<u>Autorizzazione Unica Ambientale</u>, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Codigoro alla Ditta **GRANDI RISO S.p.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro (FE), località Pontelangorino, Via Fronte II Tronco, n. 20, codice fiscale e partita IVA n. 01571620382, per la <u>modifica sostanziale</u> dell'attività di **ritiro, essiccazione, stoccaggio e lavorazione di risone, riso e suoi derivati**, autorizzata con A.U.A., atto n. DET-AMB-2018-802 del 14.02.2018, come modificato con atto n. DET-AMB-2021-2136 del 03.05.2021.

Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae



Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scaricho autorizzato nello Scolo Boschetta, scarico industriale costituito dalle acque di dilavamento dei piazzali ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e della D.G.R. n. 1860/06, è quello contrassegnato con il simbolo "S3", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";
- 2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato** "A";
- 3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, all. 5, tabella acque superficiali di cui alla parte terza del D.Lgs 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";
- E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
- 6. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi;
- 7. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento



dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm. per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: qualora il pozzetto di campionamento non risulti avere tali caratteristiche, lo stesso dovrà essere adeguato entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;

- 8. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 9. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 10. E` fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 11. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
- 12. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "B" e denominate E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25 ed E26;
- La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti, ad ogni inizio campagna, al Comune di Codigoro e all'Arpae di Ferrara;



3. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Essiccazione OLMIA	E2 Essiccazione OLMIA	E3 Essiccazione OLMIA	E4 Essiccazione OLMIA
Portata (Nm³/h)	45.000	45.000	45.000	45.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	. 8
Altezza minima (m)	. 7	7	. 7	7
Inquinanti (mg/Nm³)		-		
Materiale particellare	20	20	20	20
Ossido di Azoto (espressi come NO2)	350	350	350	350
Ossido di Zolfo (espressi come SO2)	35	35	35	35
Sistema di abbattimento			-	-

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
EMISSIONI	E5 Essiccazione OLMIA	E6 Essiccazione OLMIA	E7 Essiccazione OLMIA	E8 Essiccazione OLMIA	E9 Essiccazione OLMIA
Portata (Nm³/h)	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Durata (h/giorno)	8	8	8	8	8
Altezza minima (m)	7	7.	7.	7	7
Inquinanti (mg/Nm³)	<u>.</u>			-	
Materiale particellare	20	20	20	20	20
Ossido di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	350	350	350
Ossido di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	35	35	35
Sistema di abbattimento					

I valori di emissione per le emissioni **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E5**, **E6**, **E7**, **E8** ed **E9** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONI	E10 Pulitrice	E11 Pulitrice
Portata (Nm³/h)	8.800	8.800
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	6	16

Inquinanti (mg/Nm³)



Materiale particellare 20 20
Sistema di abbattimento Ciclone Ciclone

· •

EMISSIONI	E12 Essiccatoio RAVARO	E13 Essiccatoio RAVARO	E14 Essiccatoio RAVARO	
Portata (Nm³/h)	65.000	65.000	65.000	
Durata (h/giorno)	8	. 8	8	
Altezza minima (m)	16	16	16	
Inquinanti (mg/Nm³)				
Materiale particellare	20	20	20	
Ossido di Azoto (espressi come NO2)	- 350	- 350	350	
Ossido di Zolfo (espressi come SO2)	- 35	- 35	35	
Sistema di abbattimento			-	

I valori di emissione per le emissioni **E12**, **E13** ed **E14** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONI	E15 Silos pula chiara	E16 Pileria farine scure	E17 Spietratrice	E18 Pileria farina pula
Portata (Nm³/h)	150	4.700	2.200	7.700
Durata (h/giorno)	8 .	8 .	8 .	8
Altezza minima (m)	15	9	12	9
Inquinanti (mg/Nm³)				-

Materiale particellare	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Ciclone	Filtro a tessuto	Ciclone	Filtro a tessuto

EMISSIONI	E19 Essiccatore STRAHL	E20 Essiccatore STRAHL	E21 Pulitrice verde
Portata (Nm³/h)	60.000	60.000	30.000
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	15	15	8

1



Inquinanti (mg/Nm³)	-	-	
Materiale particellare	20 -	20 ·	10
Ossido di Azoto (espressi come NO2)	350	350	
Ossido di Zolfo (espressi come SO2)	35 -	35 -	
Sistema di abbattimento			Ciclone Filtro a tessuto

I valori di emissione per le emissioni **E19** ed **E20** si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

EMISSIONI	E22 Silos riconsegna prodotti	E23 Silos riconsegna prodotti	E24 Silos riconsegna prodotti	E25 Silos riconsegna prodotti	E26 Silos per prodotti parboiled
Portata (Nm³/h)	800	800	800	800	800
Durata (h/giorno)	8	8	8	8	8
Altezza minima (m)	15	15	15	15	15
Inquinanti (mg/Nm³)					
Materiale particellare	10	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	n. 4 Filtri a tessuto

- 4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25 ed E26 con frequenza almeno annuale;
- 5. Per le emissioni modificate E1, E2, E3, E4, E5, E6, E12, E13 ed E14, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs 152/06, e precisamente:
 - a) la data di <u>attivazione</u> (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con <u>almeno 15 giorni</u> di anticipo <u>all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Codigoro;</u>
 - b) entro un termine <u>massimo di 30 giorni</u> dalla data indicata al precedente punto a),
 l'impianto deve essere <u>messo a regime</u>;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà

1



effettuare <u>almeno tre controlli</u> sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; <u>entro 30 giorni</u> dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli <u>all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Codigoro;</u>

- 6. Per un migliore mantenimento del'efficienza degli essiccatoi OLMIA, onde evitare la produzione di emissioni diffuse, si prescrive alla Ditta di effettuare una manutenzione periodica, atta a mantenere sempre efficienti gli impianti di essiccazione;
- 7. <u>Per le eventuali emissioni diffuse</u> prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
- 8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs.
 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "C".
- 11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la



valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

- 12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 13. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
- 14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale, comprese le operazioni di cui al punto 6. del presente paragrafo B);
- 15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

 L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie



indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

- 2. Per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività;
- 3. Le fasi di scarico dei materiali potranno essere attuati solo in orario diurno (06,00-22,00);
- 4. Le valutazioni prodotte sono da riferirsi alle fasi di lavorazione, con portoni e finestre dei capannoni chiuse, in relazione a quanto valutato dal tecnico incaricato dalla Ditta;
- 5. In considerazione del fatto che la Valutazione di Impatto Acustico è di tipo previsionale e visti i valori riscontrati ai recettori, ed in particolare a quelli posti ad altezza di 4 metri, poiché risultano superiori ai limiti di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997, una volta ultimati i lavori di risanamento e mitigazione acustica ed in un momento di massima attività dovranno essere effettuate verifiche strumentali comprovanti il rientro nei limiti normativi effettuando un monitoraggio presso i confini della Ditta. Gli esiti di quanto rilevato dovranno essere trasmessi al Comune di Codigoro e ad Arpae Ferrara;
- 6. Insediamenti di nuova costruzione dovranno tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D allegata al DPCM 14.11.1997;
- 7. Le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere condotti in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata.

Il presente provvedimento **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-802 del 14.02.2018 e l'atto di modifica non sostanziale della stessa A.U.A. n. DET-AMB-2021-2136 del 03.05.2021;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.



Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Codigoro una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione <u>ha validità di 15 anni</u> dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Codigoro.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA'
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da SUAP.



Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.